



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**COMUNICATO STAMPA**  
**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**III SEZIONE**

**RIUNIONE MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO 2019**

**1. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento dei sigg.ri Costa Virgilio, Calera Massimo e della società AC Castel D'Ario seguito proprio deferimento - nota 3184/1201 pfi 17-18/MS/GR/pp del 3.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 28 del 29.11.2018)

**RESPINTO**

**2. Ricorso ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta al sig. Lorenzoni Adriano per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 delle NOIF, seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3456/1270 pfi 17/18 MS/vdb del 10.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2.

**3. Ricorso Calc. CECCONI TOMMASO**

**per revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S.** avverso le sanzioni:

- squalifica fino al 31.12.2021;
- ammenda di € 400,00;

inflitte al reclamante seguito gara Vigor Castelfidardo - Camerano Calcio, Campionato Juniores Under 19 Regionale girone "B" del 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3, 4 e 5 li dichiara **INAMMISSIBILI**.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

### 4. Ricorso Calc. JUBA RIGELS

per revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni:

- squalifica fino al 31.12.2021;
- ammenda di € 400,00;

inflitte al reclamante seguito gara Vigor Castelfidardo – Camerano Calcio, Campionato Juniores Under 19 Regionale girone “B” del 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

### 5. Ricorso Sig. GIUGGIOLONI MARCO

per revisione e/o revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni:

- squalifica fino al 30.6.2022, con divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC per tutto il periodo della sanzione;
- ammenda di € 800,00;

inflitte al reclamante seguito gara Vigor Castelfidardo – Camerano Calcio, Campionato Juniores Under 19 Regionale girone “B” del 20.10.2018 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 70 del 21.11.2018)

### 6. Ricorso GSD CARDUCCI

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 2 inflitta al sig. Oddi Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, C.G.S.;
- penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nel campionato giovanissimi fascia B della corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 6 e 7 li **ACCOGLIE** e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3131/579 pfi 17-18 MS/GR/pp del 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

### 7. Ricorso ASD ALCIONE

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 2 inflitta al sig. Montini Marcello, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, C.G.S.;
- inibizione per anni 1 inflitta al sig. Tentardini Marco Luca Alessandro, all'epoca dei fatti dirigente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, C.G.S.;
- penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nel campionato giovanissimi fascia B della corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3131/579 pfi 17-18 MS/GR/pp del 2.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 31 del 20.12.2018)

### 8. Ricorso ASD FUTSAL POLISTENA C5

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 12 e ammenda di € 500,00 inflitte al sig. De Domenico Letterio, all'epoca dei fatti dirigente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 7, comma 7 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 30, comma 4 Statuto Federale;

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 8, 9, 10 e 11 così dispone:

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso proposto dalla società ASD Futsal Polistena C5 e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 2 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per la società,

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

- penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2420/1324 pf 17-18 CS/sds del 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

### 9. Ricorso ASD CITTA' DI COSENZA C5

avverso la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato in corso inflitta alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2420/1324 pf 17-18 CS/sds del 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

### 10. Ricorso Sig. DAVID ETTORE (all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Città di Cosenza C5)

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 4;
- ammenda di € 2.000,00;

inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2420/1324 pf 17-18 CS/sds del 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

### 11. Ricorso Sig. FUOCO GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Città di Cosenza C5)

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 4;

riduce l'inibizione a mesi 10 e conferma l'ammenda ad € 500,00 per il sig. De Domenico Letterio;

- **ACCOGLIE** i ricorsi rispettivamente proposti dalla società ASD Città di Cosenza C5 e dai sigg.ri David Ettore e Fuoco Giuseppe e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

- ammenda di € 2.000,00;  
inflitte al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2420/1324 pf 17-18 CS/sds del 12.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 74 del 5.12.2018)

### **12. Ricorso Sig. D'ANNA ROSARIO (all'epoca dei fatti AB componente del Comitato Nazionale AIA) ORDINANZA**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 12 inflitta al reclamante per violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, C.G.S. e 40, commi 1 e 3 lett. b) e c) Regolamento AIA seguito deferimento del Procuratore Federale nota 3641/1228 pf 17-18 GP/GT/ag del 16.10.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018)

### **13. Ricorso USD CASELLINA**

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- ammenda di € 600,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 4826/103 pfi 18-19 CS/MS/vdb del 16.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 40 del 28.12.2018)

**PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 4 e l'ammenda ad € 400,00.

### **14. Ricorso Sig. D'ANGELO ROBERTO SALVATORE RESPINTO (associato AIA della Sezione di Trapani)**

avverso la sanzione della sospensione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 40, commi 1, 2 e 3 Regolamento AIA seguito deferimento del Procuratore

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

Federale nota 2402/1362 pfi 17-18 CS/ps del 12.9.2018  
(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 179/TFT 18 del 21.11.2018)

### 15. Ricorso USD COLLIGIANA

avverso la sanzioni:

- inibizione per anni 2 inflitta al sig. Rugi Massimo, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 NOIF;
- inibizione per mesi 12 inflitta al sig. Valentini Alessandro, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1, 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 NOIF;
- inibizione per mesi 2 inflitta al sig. Vinciguerra Antonio, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1, 5, 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 NOIF;
- penalizzazione di punti 15 in classifica da scontarsi nel campionato Juniores Regionale della corrente Stagione Sportiva e ammenda di € 1.500,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.

seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2728/1339 pf 17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 15 e 16 li **ACCOGLIE** e, per l'effetto così dispone:

- Sig. Rugi Massimo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Sig. Valentini Alessandro riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 2;
- Sig. Vinciguerra Antonio riduce la sanzione a mesi 1;
- Calc. Kalia Diego riduce la sanzione della squalifica a gare 8;
- USD Colligiana riduce la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 5 e l'ammenda ad € 500,00.

### 16. Ricorso Calc. KALIA DIEGO

avverso la sanzione della squalifica per 15 gare ufficiali inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis,

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## COMUNICATO STAMPA

commi 1, 5 e 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1, 2, 3 e 6 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 2728/1339 pf 17-18 GC/GP/ma del 19.9.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 6.12.2018)

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - [press@figc.it](mailto:press@figc.it) - [www.figc.it](http://www.figc.it)

